



OGGETTO: CAPITOLATO SERVIZI TECNICI E PER LA SICUREZZA, SERVICE E FORNITURE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO PERIODO 2022-2023.

ART. 1. OGGETTO

1. Oggetto del presente affidamento è la realizzazione di servizi tecnici necessari alla realizzazione delle iniziative culturali del Comune di Bagnacavallo – biennio 2022-2023.
2. Le iniziative culturali saranno programmate dal mese di giugno al mese di ottobre, con particolare riferimento alla programmazione estiva (*Martedì sera* nel mese di giugno, *Arena San Francesco* nel mese di agosto e Festa di San Michele nel mese di settembre/ottobre. L'edizione 2022 della Festa si terrà da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre, l'edizione 2023 dal 28 settembre al 1 ottobre.
3. Le iniziative si svolgono nelle strade, piazze ed edifici di proprietà pubblica nel centro storico della città di Bagnacavallo.

ART. 2. DETTAGLIO DEI SERVIZI RICHIESTI

A) SERVIZI PER LA SICUREZZA

1. Considerato il quadro normativo che a partire dal 2017 ha reso operative diverse disposizioni in materia di determinazione dei rischi e per l'organizzazione della sicurezza in occasione di eventi, tra cui si individuano a titolo indicativo ma non esaustivo:

- la circolare del Capo della Polizia, Direttore Generale della pubblica sicurezza n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017, che ha esplicitato *Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*;
- nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ravenna, n. 70924 del 23 ottobre 2017, *Disposizioni in materia di safety e di security per le manifestazioni pubbliche*;
- la direttiva della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 609 del 25/05/2015 in materia di organizzazione dell'assistenza sanitaria in occasione di eventi e manifestazioni;

2. Si richiede:

- ✓ produzione del Piano Sanitario e del Piano Generale della Sicurezza per le iniziative:
Di martedì sera, Arena San Francesco, Festa di San Michele;
- ✓ esecuzione dei collaudi statici di 2 palchi;
- ✓ indicazioni per l'organizzazione della Safety & Security.

3. Le attività riguardano l'elaborazione della documentazione, l'espletamento degli iter necessari con l'invio agli enti e uffici competenti, compresa la produzione materiale degli elaborati quali planimetrie, cartelli di indicazione ecc.

B) SERVIZI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

1. Riferimento normativo Legge Regionale – regione Emilia Romagna n. 15 del 09/05/2001 e s.m.i.
2. Il servizio riguarda la valutazione di impatto acustico e di indagine fonometrica e verifica della configurazione elettroacustica prevista in 2 location site nel centro storico.
3. Le attività riguardano l'elaborazione della documentazione, l'espletamento degli iter necessari con l'invio agli enti e uffici competenti, compresa la produzione materiale degli elaborati quali planimetrie, ecc.

C) SERVICE AUDIO LUCI

1. Il servizio consiste nella fornitura e installazione della strumentazione audio e luci necessaria allo svolgimento di n. 4 spettacoli, compresa l'assistenza e la presenza di personale tecnico specialista nell'utilizzo della stessa.
2. I servizi riguardano 4 serate per il 2022 e 4 serate per il 2023 e salvo modifiche al programma dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 o ad altri impedimenti non dipendenti dall'organizzatore si svolgeranno durante la Festa di San Michele.
3. Le schede tecniche e i dettagli degli spettacoli, organizzati direttamente dal Comune, verranno fornite almeno 15 giorni prima della data di realizzazione.
4. Non è prevista l'attivazione di un sistema di sorveglianza e vigilanza notturna per il palco attrezzato.

D) FORNITURA COPERTURA DEL PALCO

1. Il palco di proprietà del Comune di Bagnacavallo, misura 6x8 mt, sarà montato da facchini forniti dal Comune stesso.
2. Si richiede la fornitura e installazione di una copertura che dovrà corrispondere alle dimensioni e caratteristiche del palco ed essere in grado di supportare il service audio luci previsto per la realizzazione degli spettacoli. Tecnicamente la copertura deve essere a una falda di m.10x8 con colonne altezza m. 9 realizzata con tralicci in alluminio, paranchi con controllo di marcia, telo in materiale ignifugo e ancoraggio al suolo a zavorre o con modalità compatibili con il rispetto della pavimentazione della Piazza.

3. L'installazione dovrà essere concordata per consentire il collaudo, indicativamente entro 7 giorni dalla data di inizio degli spettacoli, e dovrà essere disallestita il giorno successivo al termine degli spettacoli.

4. La fornitura deve comprendere anche i servizi di trasporto, montaggio e rilascio della documentazione tecnica finalizzata al collaudo.

ART. 3. VALORE DEL CONTRATTO

1. La base di gara, sulla quale effettuare l'offerta economica al ribasso, è pari a € 23.700,00 al netto dell'I.V.A. e relativa al periodo dalla data di avvio del servizio al 31 dicembre 2023, salvo quanto espressamente previsto dal successivo art. 4.

2. Il valore complessivo a base di gara (soggetto a ribasso) pari a € 23.700,00 essendo i servizi richiesti necessariamente integrati, è determinato considerando la cifra di € 12.200,00 per l'annualità 2022 e € 11.500,00 per l'annualità 2023 (I.V.A. esclusa).

ART. 4. DURATA

1. Il contratto avrà durata dalla sottoscrizione fino a dicembre 2023.

2. La stazione appaltante, **verificata la compatibilità finanziaria dell'ente** e i risultati conseguiti dal rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari 1 anno (scadenza 31 dicembre 2024), per un importo complessivo di € 11.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 5. VARIAZIONI DELL'APPALTO E VALORE STIMATO COMPLESSIVO

1. Il Comune di Bagnacavallo, per esigenze che subentrino nel corso del rapporto contrattuale, potrà richiedere formalmente ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. modifiche non sostanziali del servizio fino al limite di € 2.000,00. La modifica potrà essere richiesta anche per l'attivazione di eventuali progetti speciali inerenti i servizi oggetto del presente capitolato.

2. Ai sensi dell'art. 106 c. 12 il Comune di Bagnacavallo potrà altresì richiedere formalmente una riduzione del servizio fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

3. L'aggiudicatario si impegna e si obbliga ad aderire alla richiesta di variazioni nelle prestazioni come sopra indicato, applicando gli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti in sede di aggiudicazione.

4. Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.

5. Tenuto conto di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, si individua il valore stimato del presente appalto come segue:

a) importo netto delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023	€ 23.700,00
b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
c) totale prestazioni A BASE DI GARA (a + b)	€ 23.700,00
d) importo rinnovo per 1 anno	€ 11.500,00
e) importo eventuali modifiche/varianti (<i>art. 106 -comma 1 lettera e)</i>)	€ 2.000,00
f) importo proroga per 6 mesi (art. 106 c. 11 Codice)	€ 2.700,00
g) valore complessivo massimo appalto ai sensi dell'art. 35 Codice	€ 39.900,00
h) IVA al 22% (aliquota principale sul prezzo sulle transazioni)	€ 8.778,00

ART. 6. MODALITÀ E CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

1. L'appalto dovrà essere eseguito in adempimento al presente Capitolato e a quanto presentato in sede di gara come Offerta Tecnica, tenuto conto che referente per l'Amministrazione è l'Ufficio Cultura del Comune di Bagnacavallo.

ART. 7. TERMINI E CONDIZIONI

1. I servizi dovranno essere realizzati su indicazione e coordinamento del personale dell'Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione; al riguardo sono previsti specifici incontri per la definizione dei dettagli dell'organizzazione delle iniziative e in particolare del calendario degli eventi. Si richiede all'affidatario l'esecuzione dei servizi sulla base del calendario comunicato e delle scadenze normative previste per i vari servizi in oggetto.

2. Ai servizi prestati seguiranno due distinte fatturazioni, con le modalità indicate al successivo punto 8. Le scadenze sono individuate in:

- 40% dell'importo annuale definito in sede di affidamento entro la fine del mese di luglio;
- 60% dell'importo annuale definito in sede di affidamento, a realizzazione dei servizi entro il mese di ottobre.

3. L'appaltatore sarà tenuto alla puntuale esecuzione dei servizi contemplati dal contratto in ogni sua parte, escludendo qualsiasi pretesa di maggior prezzo o compenso particolarmente in dipendenza da eventuale accrescimento di corrispettivo di mano d'opera e di prezzo di materiali.

4. La ditta dovrà assicurare che il personale impiegato osservi diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, il segreto professionale e i tempi stabiliti.

ART. 8. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. L'affidatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, adottando tutte le misure applicative e attuative previste. In particolare, l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

2. Il pagamento del corrispettivo dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà previa presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le scadenze riportate all'art. 7. I suddetti documenti di spesa non potranno essere accettati dall'Amministrazione comunale prima della verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.

ART. 9. MISURE DI SICUREZZA

1. Non sono rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza, per cui non risulta necessario redigere il DUVRI e non vengono conteggiati costi della sicurezza: la ditta dovrà comunque rispettare quanto previsto in materia di sicurezza dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10. INADEMPIENZE E FORO COMPETENTE

1. In caso inadempienze dell'affidatario rispetto a quanto sopra stabilito, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere tale contratto di servizio comunicandolo alla ditta interessata a mezzo di Raccomandata A.R. con 30 giorni di anticipo.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente servizio è competente il Foro di Ravenna.

ART. 11. CLAUSOLE RISOLUTIVE

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16/04/2013 n. 62 il contratto viene risolto senza che la Ditta possa accampare alcuna pretesa nel caso vengano rilevate cause di incompatibilità o conflitti di interesse previsti dal suddetto DPR n. 62/2013 a carico di collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice dei servizi.

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L n. 6/07/2012, n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) il contratto derivante dall'affidamento di cui al presente capitolato sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità - nel periodo di vigenza dello stesso - delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di semplice richiesta dell'Amministrazione, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova convenzione.

ART. 12. RINVIO

1. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali ivi indicate, compresa la clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento (art. 2 c.3 DPR 62/2013).

2. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa di legge e alle norme generali regolanti le forniture del Comune di Bagnacavallo.

ART. 13. PRIVACY

1. In applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 (di seguito anche GDPR) ad oggetto "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati, il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni in oggetto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,

degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.